



REGIONE MARCHE SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – MISURA 8

INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI
E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE

Sottomisura 8.3 Operazione A) – FA 5E: Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici. Azione 2 - Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico. Aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 SA 50112

Obiettivi: sostegno ad interventi selvicolturali e per la realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio frana, esondazione o valanghe nelle aree individuate con diverso grado di pericolosità dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) insistenti nel territorio regionale, in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno.

Destinatari del bando:

- a) Enti locali delegati dalla legge alla competenza in materia di interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi: Unioni montane, che sono Unioni di Comuni ai sensi del d.lgs. n. 267/2000 (testo unico degli enti locali, TUEL);
- b) Altri enti locali: Regione Marche, Province, Comuni e loro associazioni, così come previste dal TUEL;
- c) Enti pubblici non economici: Enti gestori di Parchi e Riserve, Comunanze, Università agrarie ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, che amministrano diritti di uso civico;
- d) Proprietari, possessori e/o titolari dell'amministrazione e gestione, pubblici e/o privati o misti e loro associazioni (Società/Consorzi/Aziende di gestione dei beni agrosilvopastorali).

Annualità: 2018

Dotazione finanziaria assegnata: € 4.000.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande: 28 febbraio 2019, ore 13.00

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: dott. for. Giulio Cicalà - Tel. 071-806.3973, fax 071-806.3049

Indirizzo e-mail: giulio.cicale@regione.marche.it

PEC: regione.marche.pfcsi@emarche.it

Sito internet PSR Marche 2014/2020: <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche>

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	7
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno	7
5.1.1 <i>Requisiti del soggetto pubblico o privato richiedente</i>	7
5.1.2 <i>Requisiti del progetto di investimento</i>	9
5.2 Tipologia degli investimenti ammissibili al sostegno	10
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	11
5.3.1 <i>Spese ammissibili</i>	11
5.3.2 <i>Spese non ammissibili</i>	12
5.4 Importi ammissibili e percentuali di sostegno. Aiuto di Stato	13
5.4.1 <i>Entità dell'aiuto</i>	13
5.5 Selezione delle domande di sostegno	14
5.5.1 <i>Criteri per la selezione delle domande</i>	14
6 Fase di ammissibilità	18
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	18
6.1.1 <i>Modalità di presentazione della domanda di sostegno</i>	18
6.1.2 <i>Termini per la presentazione delle domande di sostegno</i>	18
6.1.3 <i>Documentazione da allegare alla domanda di sostegno</i>	19
6.1.4 <i>Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa, delega, variazioni e modalità di comunicazione</i>	27
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	29
6.2.1 <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	29
6.2.2 <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	30
6.2.3 <i>Richiesta di riesame</i>	30
6.2.4 <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria</i>	31
6.2.5 <i>Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità</i>	31
7 Fase di realizzazione e pagamento	31
7.1 Variazione progettuale	31
7.1.1 <i>Presentazione delle domande di variazione progettuale</i>	32
7.1.2 <i>Documentazione da allegare alla variante</i>	33
7.1.3 <i>Istruttoria delle domande</i>	33

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali	34
7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo	34
7.3.1 <i>Presentazione delle domande</i>	34
7.3.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	35
7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	35
7.4.1 <i>Presentazione delle domande</i>	35
7.4.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	37
7.5 Domanda di pagamento di saldo	37
7.5.1 <i>Presentazione delle domande</i>	37
7.5.2 <i>Istruttoria delle domande</i>	38
7.5.3 <i>Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori</i>	39
7.6 Impegni dei beneficiari	40
7.6.1 <i>Disposizioni in materia di informazione e pubblicità</i>	41
7.7. Controlli, riduzioni, esclusioni e relative sanzioni.	41
7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	42
7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità	42

ALLEGATI DEL BANDO

- 1) allegato 1 "estremi atti autorizzativi";**
 - 2) allegato 2 "dichiarazione IMPRESA IN DIFFICOLTA";**
 - 3) allegato 3 "antimafia e carichi penali criminalità organizzata";**
 - 4) allegato 4 "dichiarazione IVA";**
 - 5) allegato 5 "dichiarazione documenti in possesso regione";**
 - 6) allegato 6 "dichiarazione DLAVESEC SAL";**
 - 7) allegato 7 "dichiarazione inizio e fine lavori";**
 - 8) allegato 8 "dichiarazione DLAVESEC saldo e rispetto normative".**
- n. 3 Check list di autovalutazione pre e post gara degli appalti dei servizi e dei lavori su modelli AGEA**

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Marche.

AUTORITA' DI GESTIONE (A.d.G.): l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

BENEFICIARIO: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

BOSCO O FORESTA: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 %, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto, le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate e gli orti botanici." (art. 2, comma 1, lettera e), l.r. n. 6/2005).

CANTIERABILITÀ: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, pareri, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA): codice fiscale del soggetto beneficiario richiedente da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA MISURA (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

CONTO CORRENTE DEDICATO: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO: provvedimento dell'Autorità di Gestione con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

DEMARCAZIONE: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento.

FASCICOLO AZIENDALE: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe agricola, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione, in particolare del SIAN, ivi comprese quelle

del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

IMPRESA IN DIFFICOLTA': l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze²:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate ;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate ;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici (cfr paragrafo 6 dell'art. 1).

PMI: è da considerarsi "media" un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo (fatturato annuo corrisponde alla voce A.1 del conto economico di bilancio), che non supera i 50 milioni di euro o (in alternativa al parametro del fatturato), il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro (il totale di bilancio corrisponde al totale dell'attivo patrimoniale di bilancio). E' definita invece "piccola " un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr. DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 10 milioni di euro. E' definita, infine, "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

RICHIEDENTE: soggetto che presenta domanda di sostegno.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE FORESTALE EQUIVALENTE AL PIANO DI GESTIONE FORESTALE:

Strumenti di pianificazione forestali equivalenti al Piano di gestione forestale di cui alla metodologia unica regionale prevista dalla DGR n. 988/1996 sono i seguenti:

- Piano particolareggiato o di assestamento forestale redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 799/2003;
- Piano d'intervento forestale straordinario (PIFS), così come previsto dagli articoli da 15bis a sexies della Legge forestale regionale n. 6/2005 e s.m., redatto conformemente alla metodologia unica regionale di redazione degli stessi di cui alla DGR n. 1025/2014).

Gli strumenti di pianificazione forestale di cui sopra sono meglio descritti nel paragrafo 8.1 del PSR Marche 2014/20 20 e gli atti di riferimento sopra richiamati sono reperibili sul sito http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50_Normativa-Regionale.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricolo Regionale.

STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DELLA REGIONE MARCHE (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande, che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

Il presente Bando è finalizzato a concedere contributi per investimenti per la tutela preventiva e la riduzione del rischio idrogeologico negli ecosistemi forestali, rischi in atto o potenziali, in quanto suscettibili di espandersi od innescarsi, minaccia sempre più legata agli effetti dei cambiamenti climatici che provoca fenomeni meteorologici estremi ed all'abbandono delle cure colturali ai soprassuoli e della manutenzione e realizzazione delle sistemazioni idraulico-forestali.

Contribuisce altresì all'aumento della possibilità di intervento delle forze sanitarie, di sicurezza e di protezione civile negli interventi di urgenza ed emergenza, all'occupazione nelle aree interne, nelle aree svantaggiate montane e non montane, nelle aree colpite da grave crisi industriale e dal sisma del 2016.

Contribuisce infine all'aumento dell'informazione e della consapevolezza della popolazione e dei turisti sull'applicazione finalizzata dei criteri paneuropei della gestione forestale e del territorio sostenibile e del sostegno dello sviluppo rurale agli interventi preventivi di catastrofi a carico delle risorse naturali.

3. Ambito territoriale

La sottomisura si applica nell'intero territorio boscato della Regione Marche.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per il bando della presente sottomisura ed azione è pari ad € 4.000.000,00.

Il 10%, della dotazione finanziaria disponibile (€ 400.000,00) è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità al sostegno

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per i soggetti richiedenti o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

5.1.1 *Requisiti del richiedente (soggetto pubblico privato o misto)*

Il richiedente:

- 1) deve essere uno dei soggetti indicati al paragrafo "Beneficiari" dalla scheda della Misura 8, sottomisura 8.3, operazione A), Azione 2, del PSR Marche 2014/2020;
- 2) essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale). Gli Enti locali (Regione Marche, Province, Unioni montane, Comuni e loro associazioni possono inserire nel fascicolo aziendale anche le sole particelle catastali interessate dall'investimento. Tutte le altre tipologie di beneficiari devono inserire nel fascicolo aziendale tutte le particelle in proprietà o di cui hanno il titolo di possesso anche per la dovuta verifica della condizione di ammissibilità relativa all'obbligo della pianificazione forestale oltre gli 80 ettari di possesso.

I beneficiari possono associarsi mediante Contratto di mandato (art. 1703 e seguenti del Codice civile), ovvero detenere e/o gestire i boschi oggetto di domanda di sostegno mediante delega/conferimento della gestione stabilita dalle Leggi.

Ciascuno deve detenere nel proprio fascicolo aziendale le proprie particelle detenute in una delle forme indicate al successivo punto 4).

Il Contratto di mandato deve essere registrato e prodotto agli uffici regionali, quale allegato digitale alla domanda di aiuto presentata sul SIAR, sottoscritto dal mandatario e dai legali rappresentanti dei soggetti mandanti, ed indicare le particelle catastali boscate detenute, nelle forme indicate al successivo punto 4) dai mandanti, ma contenute nei loro fascicoli aziendali, messe a disposizione per la domanda di aiuto, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, almeno sino alla liquidazione del saldo da parte dell'Organismo pagatore AGEA.

Gli Enti locali e gli Enti gestori di Parchi e Riserve, nel rispetto delle previsioni e dei contenuti previsti per il Contratto di mandato così come sopra descritti, possono associarsi ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 (Accordi di programma registrati tra pubbliche amministrazioni, anche solo nel repertorio interno dell'amministrazione pubblica mandataria capofila).

- 3) non essere soggetto all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 702/2014 (clausola "Deggendorf"), di seguito riportato:

"5. Fatto salvo l'articolo 30, il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente

decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

b) agli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.”.

- 4) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intendono realizzare gli investimenti ammissibili dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d'uso);

La detenzione dei boschi oggetto degli investimenti, deve risultare, a pena di inammissibilità, da:

- a) titolo di proprietà;
- b) titolo di usufrutto;
- c) contratto di affitto scritto e registrato;
- d) atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione;
- e) atto di conferimento a società/consorzio/azienda di gestione;
- f) contratto di comodato d'uso, anche gratuito;
- g) concessione demaniale;
- h) accordi bonari od occupazione temporanea per l'esecuzione dei Piani d'intervento forestale straordinari di cui alla l.r. n. 6/2005 e DGR n. 1025/2014 (PIFS).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Le informazioni sulla disponibilità delle superfici boscate oggetto degli investimenti per cui si richiede il sostegno saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal fascicolo aziendale AGEA. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

- 5) nel caso il soggetto richiedente sia un'impresa, non essere un'impresa in difficoltà, **qualora trattasi di un'impresa che, ai sensi delle norme fiscali, tributarie e di contabilità d'impresa, detiene, in quanto deve detenere, un documento contabile di bilancio o equipollente**, ai sensi della definizione comunitaria di riferimento riportata al paragrafo 1. Definizioni;
- 6) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intendono realizzare gli investimenti a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente sottomisura (vincolo di inalienabilità e di destinazione d'uso). In particolare si ha l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per un periodo di 10 anni, dato che trattasi di investimenti immobili, nonché a non alienare i beni oggetto di contributo per un periodo di 5 anni dal provvedimento regionale di liquidazione del saldo. Il mancato rispetto degli impegni assunti comporta l'eventuale recupero degli aiuti secondo le modalità di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
- 7) detenere, nel caso di proprietà, possesso o gestione di una superficie forestale superiore od uguale a 80 ettari, un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente, approvato dagli enti competenti (*Regione Marche, qualora sottoposto all'approvazione ai sensi del RDL n. 3267/1923 e/o Unione montana/Ente Parco, per le foreste demaniali regionali ed altre proprietà*

pubbliche di cui si è in possesso, e/o ente esponenziale amministratore del dominio collettivo; per le altre proprietà private vale il concetto dell'accettazione del Piano redatto dal libero professionista all'uopo incaricato), Piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste come indicata dalla Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

- 8) Per l'appalto dei servizi e dei lavori relativi all'adesione alla presente Sottomisura ed azione, gli Enti locali (Unioni montane, Comuni e loro associazioni), gli Enti gestori di aree naturali protette e/o siti e gli Enti pubblici ed i soggetti con partecipazione pubblica o che presentano domanda di sostegno in associazione con un ente soggetto alla disciplina degli appalti pubblici, applicano il Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.) e relativo Regolamento (d. lgs. n. 50/2016 e s.m., le parti in vigore del DPR n. 207/2010, le Linee guida ANAC e i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del Codice. Le Società pubblico-private, anche con partecipazione pubblica minoritaria, possono applicare, qualora possibile in quanto legittimo, il combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50, e dell'art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Nel caso in cui nel Contratto di mandato od in altre tipologie di atti associativi consentite vi sia la presenza di un ente locale o pubblico soggetto al Codice degli appalti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.) lo stesso dovrà figurare come beneficiario richiedente, in qualità di capofila, e rispettare per gli appalti il d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

Per l'affidamento dei servizi e dei lavori ai beneficiari privati si applica la regola del minimo 3 preventivi di ditte in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello più conveniente in termini di prezzo offerto.

- 9) Non essere impresa in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà o che ricadano nell'applicazione della clausola Deggendorf.

5.1.2 *Requisiti del progetto di investimento*

Il progetto, al momento della presentazione, deve:

1. essere esecutivo e cantierabile. Sono cantierabili i progetti esecutivi per cui si sono acquisiti tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, pareri, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.).

Nel caso di titoli immediatamente cantierabili (SCIA, CIL e CILA ecc.), al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno, oppure che sia presentata con la domanda di sostegno una dichiarazione in cui il tecnico progettista dichiara che i lavori inizieranno dopo la presentazione della domanda;

2. contenere i pertinenti elaborati, specificati anche nel paragrafo 6.1.3, previsti dal Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016 e s.m.) e del relativo regolamento (DPR n. 207/2010 e s.m.), ed eventuali Linee guida ANAC o decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) attuativi del Codice di cui al d. lgs. n. 50/2016 e s.m.;
3. gli investimenti riguardanti le opere di sistemazione idraulico-forestale sono da riferire all'utilizzo di soluzioni progettuali che prevedano l'impiego dell'ingegneria naturalistica e/o che afferiscano alla categoria degli "interventi integrati", come definiti dall'art. 7, comma 2 del DL 133/2014 (sblocca Italia);

4. non dovranno interessare superfici che hanno goduto di finanziamenti pubblici per i medesimi scopi (prevenzione e riduzione del dissesto idrogeologico) negli ultimi 10 anni;
5. essere coerenti con il Piano forestale regionale e riguardare aree a rischio frana, esondazione o valanghe nelle aree individuate con diverso grado di pericolosità dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti ed insistenti nel territorio regionale (PAI Regione Marche, PAI Autorità di Bacino interregionale del Marecchia-Conca, PAI Autorità di Bacino interregionale del Tronto, PAI Autorità di Bacino Nazionale del Fiume Tevere e loro modifiche e future sostituzioni con i redigenti PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, subentrati alle precedenti Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali), con le previsioni e le indicazioni di questi, in aree analoghe individuate dai Piani Territoriali di Coordinamento delle Province od in aree comunque soggette ad instabilità idrogeologica, ad erosione o valanghe sulla base dello stato attuale documentato dal progetto allegato alla domanda di sostegno;
6. nel caso si prevedano interventi selvicolturali preventivi nei boschi di proprietà, possesso o gestione lungo il reticolo idrografico questi devono essere conformi a quelli indicati nel pertinente paragrafo della D.A. n. 100/2014, "Linee guida per l'elaborazione dei Progetti generali di gestione dei corsi d'acqua". Per questo tipo di investimenti è da prevedere la detrazione, dal contributo richiesto, dell'importo del legname avente valore commerciale eventualmente ricavato dall'esecuzione degli interventi. A tal fine si applicano i prezzi del legname all'imposto indicati nel Prezzario ufficiale regionale delle opere pubbliche, secondo i dati desunti dalle aree di saggio campionarie di progetto;
7. raggiungere un punteggio non inferiore a **0,20** da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 5.5.1;
8. Il progetto deve riguardare superfici forestali, così come definite al paragrafo 1 "Definizioni", così come risultanti dal fascicolo aziendale del richiedente il sostegno e/o dei mandatari e/o degli associati, nel caso delle tipologie di intervento a) e b) del successivo paragrafo 5.2.

Puo' riguardare i dissesti laterali (scarpate) e del fondo della viabilità di servizio forestale che attraversa anche altri usi del suolo diversi dal bosco, ma che è funzionale ad accedere, per poi penetrare ed attraversare il bosco che servono, per l'esecuzione di interventi selvicolturali (tipologia c) del successivo paragrafo 5.2.).

In questo caso, anche per la necessaria demarcazione con gli interventi sostenuti dalla sottomisura 4.3 del PSR Marche 2014/2020, la lunghezza di progetto del tratto di viabilità di servizio forestale che attraversa altri usi del suolo diversi dal bosco deve essere minore o uguale alla lunghezza del tratto di viabilità di servizio forestale che, proseguendo, attraversa e si sviluppa all'interno del bosco.

5.2 Tipologia degli investimenti

Sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di investimento:

- a) Investimenti per interventi selvicolturali e/o di sistemazione idraulico forestale destinati a ridurre il rischio idrogeologico finalizzati alla stabilità dei versanti o della capacità e del corretto deflusso del reticolo idrografico (impluvi, fossi, torrenti, fiumi);
- b) realizzazione di opere di sistemazione e regimazione idraulico-forestale, di intercettazione e convogliamento per il corretto deflusso delle acque superficiali;

- c) realizzazione di opere nei versanti in movimento a carico di fondi dissestati e scarpate stradali di accesso o penetrazione ai boschi con tecniche di ingegneria naturalistica e di bioingegneria forestale.

Nel caso degli interventi selvicolturali che prevedono il taglio di alberi le spese ammissibili sono le operazioni di taglio, depezzamento, sramatura, allestimento, concentramento, esbosco ed accatastamento del legname, con detrazione del valore dello stesso dal quadro economico ed implementazione di quantità e valore sul SIAR nella PPost della sezione "Attività connesse" (vedi oltre).

L'esbosco del legname è sempre da prevedersi, fatti salvi i casi in cui si dimostra l'inesboscabilità, in alcun modo, dello stesso. Nel caso di interventi sul reticolo idrografico andrà comunque allontanato nell'area all'interno degli alvei incisi e nelle relative aree di pertinenza dei corpi idrici di cui all'articolo 115 del D. lgs n. 152/2006. La detrazione del valore del legname sarà comunque da applicare anche in caso di dimostrata inesboscabilità.

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Affinché la spesa sia ammissibile, è necessario utilizzare il conto corrente bancario o postale per effettuare tutti i pagamenti relativi ad ogni domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Inoltre per tutte le transazioni relative all'intervento, deve essere inserita nella fattura o nel documento contabile equipollente, un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio degli investimenti svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di protocollazione della domanda di sostegno (data di eleggibilità della spesa).

Tale disposizione si applica anche alle caparre e agli anticipi, per cui non sono ammissibili se effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda.

Fanno eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda riconducibili a voci di costo per prestazioni immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, ad es. per studi di fattibilità.

Per tali tipologie sono ammissibili le spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno.

L'IVA, ai sensi dell'art. 69, paragrafo 3., lettera c), del Reg. (UE) n. 1303/2013 è spesa ammissibile se effettivamente sostenuta e non recuperabile in alcun modo dal richiedente l'aiuto. Il beneficiario indicherà nelle domande di aiuto la/e base/i giuridiche di riferimento che provano la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA. Per il riconoscimento ed il pagamento delle spese sostenute per l'IVA, così come rendicontata in fase di domanda di pagamento del SAL o del saldo, si applica quanto disposto con il DDS n. 28/AEA del 12/02/2018.

Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie di opere forestali, di ingegneria idraulica e naturalistica presenti nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o specifica analisi dei prezzi conforme allo stesso Prezzario, qualora necessaria.

Detrazione del valore del legname

Così come previsto dalla scheda della sottomisura 8.3, per le Azioni nn. 1 e 2, del PSR Marche 2014 – 2020, dall'importo dell'aiuto andrà detratto il valore dell'eventuale legname avente valore commerciale derivante dall'esecuzione degli investimenti di carattere selvicolturale che potrebbero necessitare per conseguire le finalità dell'Azione 2 della sottomisura 8.3 del PSR Marche 2014 – 2020.

Il valore economico del legname risulterà dalla quantificazione dello stesso tramite le aree di saggio campionarie di progetto effettuate sul soprassuolo oggetto di intervento; al quantitativo del legname determinato, espresso in quintali, andrà applicato il prezzo unitario dello stesso al quintale così come indicato nel Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, Categoria n. 23 "Opere agricole e forestali", codice 23.008, sub 011, 012, 013 e s.m. Detto valore da portare in detrazione andrà evidenziato nel quadro economico del progetto esecutivo ed implementato sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), nella sezione della domanda di aiuto riguardante l'inserimento nella pagina relativa alla "PS Post" del valore delle "Attività connesse – Vendita legname".

d) spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione, contabilità, certificazione della regolare esecuzione/collaudato dei lavori, spese generali per studi di fattibilità connessi col progetto presentato nel limite complessivo del 10% dei costi materiali di cui sopra, IVA compresa. Tali spese generali sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Nel caso di progettazione e/o direzione lavori interna si applica il Codice dei contratti pubblici.

Tutte le suddette spese generali sono ammesse esclusivamente se supportate da elaborati progettuali in cui sia stata apposta la firma e il timbro di un professionista abilitato alle competenze in materia.

Nel caso di spese tecniche rendicontate da Società di servizi le stesse sono ammissibili se contenute in fatture emesse da tali Società di servizi che si avvalgono, per attività di progettazione, o come dipendenti o come consulenti, di professionisti iscritti all'ordine professionale di specifica competenza, alle seguenti condizioni:

1. che la Società di servizi, che emette fattura, abbia tra gli scopi sociali da statuto la progettazione e la consulenza tecnica;
2. che il libero professionista, abilitato a svolgere le attività oggetto di prestazione professionale, sia iscritto all'ordine professionale relativo e svolga, o come dipendente o come collaboratore, il lavoro presso la società di servizi;
3. che la fattura riporti chiaramente il nome del professionista che ha svolto la prestazione professionale (vale a dire la predisposizione dell'eventuale studio di fattibilità e/o di ogni altro documento ed elaborato tecnico ed economico-estimativo).

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le spese senza l'utilizzo del conto corrente dedicato o di Tesoreria unica dell'ente indicato nel fascicolo aziendale.

Non sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

- a)** spese per opere non più ispezionabili, se non corredate, in fase di richiesta di accertamento finale dei lavori, di documentazione fotografica;
- b)** Investimenti diversi da quelli ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi manutentivi su beni immobili esistenti (es. su sistemazioni idraulico forestali ed interventi di ingegneria naturalistica

esistenti) e per i beni mobili, quali, ad esempio, veicoli e mezzi a motore od attrezzatura per lavori manuali;

- c) Spese per progetti che non offrono adeguate garanzie di cantierabilità;
- d) imposte, tranne l'IVA se è documentata la sua effettiva non recuperabilità in alcun modo (vedi in calce al precedente paragrafo), oneri e tasse tranne i contributi previdenziali dei liberi professionisti incaricati della progettazione e/o della direzione dei lavori. L'IVA non recuperabile in alcun modo e la CPDEL (Cassa previdenza dipendenti enti locali), sono ammissibili se versate dal beneficiario e/o dall'ente entro i termini di legge;
- e) interessi passivi;
- f) spese tecniche per la compilazione delle domande;
- g) spese bancarie, notarili e legali;
- h) spese per pubblicità dell'investimento e del cantiere;
- i) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto, ferme restando le analisi prezzi qualora necessarie, redatte conformemente allo stesso Prezzario;
- j) spese per investimenti avviati anteriormente alla data di presentazione della domanda di sostegno, fermo restando quanto sopra disposto al precedente paragrafo;
- k) spese per investimenti allocati in territori extra-regionali;
- l) spese per trasporti, montaggi, vitto e alloggio del personale addetto al montaggio ed ai lavori;
- m) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- n) costi per gli interessi passivi, le ammende, le garanzie, le spese bancarie, gli oneri finanziari su mutui e capitali di rischio, spese per atti notarili necessari alla trascrizione di vincoli ed altre spese legali, altre imposte, oneri vari e tasse;
- o) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- p) spese per lavori e servizi tecnici in economia (eseguiti in proprio) od in amministrazione diretta (con proprie maestranze assunte), ad esclusione dell'applicazione, qualora possibile in quanto legittima, dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 18/04/2016, n. 50, e dell'art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- q) spese per interventi previsti in altre misure e sottomisure;
- r) spese per stipula di polizze fidejussorie;
- s) spese per acquisto di terreni.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di sostegno. Aiuto di Stato.

5.4.1 Entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto è pari al 100% delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il termine di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatto salvo quanto previsto per l'IVA e la CPDEL se versata dall'ente entro i termini di legge.

E' facoltà dei beneficiari richiedenti presentare progetti di importo superiore al suddetto massimale, fermo restando che il contributo concedibile verrà calcolato nel rispetto di detto limite massimo di spesa.

Il sostegno è "una tantum" nell'arco del periodo di programmazione 2014/20 e sino al 31/12/2023, data ultima per l'effettuazione dei pagamenti dello sviluppo rurale ai sensi del Reg. UE 1305/13.

Il sostegno può essere concesso in conto capitale sino al 40 % delle spese ammissibili sostenute e regolarmente rendicontate.

L'aiuto è concesso in esenzione ai sensi dell'Articolo 34 del Regolamento di esenzione per il settore agricolo e forestale (Reg. UE n. 702/2014 del 25/06/2014, ABER), SA 50112, istituito con **DGR n. 1228 del 24/09/2018**.

Si applicano le "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di Stato e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di Stato", allegato B della deliberazione di Giunta regionale sopra citata.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri per la selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio, al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale avviene sulla base dei seguenti criteri, in particolare, avviene valutando ciascuna delle seguenti tipologie di priorità a cui viene attribuito un peso in % su un totale di 100 come riportato in tabella.

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) della superficie oggetto dell'investimento nelle aree boscate (e contigue) a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della Regione Marche	30%
B. Grado di pericolosità dell'area di intervento indicato nel PAI dell'Autorità di Bacino della Regione Marche (da P1 a P4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) e gradi di pericolosità corrispondenti a quelli del PAI regionale degli altri PAI vigenti nel territorio della Regione Marche	40%
C. Presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione)	20%
D. Comprovata presenza, anche parziale, nell'area, di zone percorse da incendio boschivo negli ultimi 10 anni	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Estensione in ettari (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) della superficie oggetto dell'investimento nelle aree boscate (e contigue) a rischio frana, esondazione e valanghe individuate dai Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigenti nel territorio della Regione Marche	Punti
- Superficie a rischio frana, esondazione e valanghe coinvolta dal progetto esecutivo superiore a 40 ettari (*)	1
- Superficie a rischio frana, esondazione e valanghe coinvolta dal progetto esecutivo > di 10 ettari e < o = a 40 ettari (*)	0,5
- Altri progetti	0

Per la quantificazione dell'estensione della superficie a **rischio frana**, coinvolta dal progetto esecutivo (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) occorre produrre una **Relazione geotecnica** contenente lo stralcio cartografico **del PAI vigente nell'area e la cartografia dell'area con la quantificazione della superficie**, redatta da tecnico abilitato alle competenze in materia, superficie **quantificata** basata metodologicamente sul documento "*Linee guida per la zonazione della suscettibilità, della pericolosità e del rischio da frana ai fini della pianificazione territoriale*", a cura di Robin Fell, Jordi Corominas, Christophe Bonnard, Leonardo Cascini, Eric Leroi, William Z. Savage per conto del JTC-1 Joint Technical Committee on Landslides and Engineered Slopes, reperibile sul sito http://www.associazionegeotecnica.it/sites/default/files/linee_guida_jtc-1_italiano_agi.pdf.

Per la quantificazione dell'estensione della superficie **del fenomeno potenziale o in atto a rischio di esondazione** si applicano le mappe di pericolosità e rischio di alluvione (Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni -Direttiva Alluvioni o Floods Directive – FD- che è stata recepita con D.Lgs. 49/2010), disponibili per le singole Unity of Management (UoM) reperibili sul sito http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/Mappe_peric.html ovvero sul sito regionale <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Direttiva-alluvioni>. Andrà prodotto il relativo stralcio cartografico con quantificazione della superficie.

Per la quantificazione dell'estensione della superficie **del fenomeno potenziale o in atto a rischio valanghe** si utilizza la cartografia presente sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico/PAI-ex-AdB-Marche-agg-2016/Cartografia> e le corrispondenti eventualmente presenti nei PAI delle altre Autorità di Bacino delle Marche. Andrà prodotto il relativo stralcio cartografico con quantificazione della superficie.

B. Grado di pericolosità dell'area di intervento indicato nel PAI dell'Autorità di Bacino della Regione Marche (da P1 a P4 per le aree a rischio frana, esondazione e valanghe) e gradi di pericolosità corrispondenti a quelli del PAI regionale degli altri PAI vigenti nel territorio della Regione Marche	Punti
- Interventi su aree a pericolosità P4 e P3	1

- Interventi su aree a pericolosità P2 e P1	0,5
- Altri progetti	0

Il grado di pericolosità riportato è quello del PAI dell'Autorità di Bacino della Regione Marche. Si riporta di seguito la seguente tabella di corrispondenza con gli altri PAI vigenti nel territorio regionale:

AdB regionale delle Marche	AdB interregionale del Marecchia-Conca	AdB nazionale del Fiume Tevere	AdB interregionale del Fiume Tronto
P4 (pericolosità molto elevata)	Art. 14 e 15 Norme Tecniche di Attuazione del PAI e Art. 17 qualora, assoggettate a specifica verifica, presentino una pericolosità molto elevata	R4	H4
P3 (pericolosità elevata)	Art. 16 Norme Tecniche di Attuazione del PAI e Art. 17 qualora, assoggettate a specifica verifica, presentino una pericolosità elevata	R3	H3
P2 (pericolosità media)	Pericolosità non prevista	R2	H2
P1 (pericolosità moderata)	Pericolosità non prevista	R1	H1

C. Presenza per l'area oggetto dell'investimento di un piano di gestione forestale o strumento equivalente, adottato e vigente (progetti presentati da soggetti non in possesso di superfici superiori ad 80 Ha e quindi senza obbligo di dotazione del piano di gestione)	Punti
---	--------------

- Progetti riguardanti superfici forestali inferiori ad 80 Ha, dotate di uno strumento di pianificazione forestale conforme a quanto sopra indicato e previsto dal Regolamento (UE) n. 1305/2013.	1
- Altri progetti	0

D. Comprovata presenza, anche parziale, nell'area, di zone percorse da incendio boschivo negli ultimi 10 anni	Punti
- Presenza di incendi	1
- Altri progetti	0

Come riferimento si deve utilizzare il Catasto degli incendi boschivi di cui alla L. n. 353/2000 (perimetrazione delle aree percorse dal fuoco, paragrafo 6.2 del Piano AIB della Regione Marche approvato con DGR n. 792/2017) dei Comandi Carabinieri Forestale, ovvero nota confermativa del Servizio Protezione civile regionale, o del Comune o degli stessi Comandi Carabinieri Forestale.

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

Per ogni scadenza è prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiscono i punteggi previsti per ciascun criterio (A-B-C-D);
2. si calcola il punteggio finale, espresso come somma ponderata dei punteggi relativi a ciascun criterio (A-B-C-D) moltiplicati per i rispettivi pesi di cui alla tabella tipologia delle priorità.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di aiuto che conseguono un punteggio minimo pari a **0,20**.

Le domande verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di ciascun bando. La quota di riserva del 10 % sarà possibile utilizzarla dopo la scadenza dei termini del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (120 gg. dalla comunicazione di finanziabilità' o meno delle domande di sostegno).

A parità di punteggio avranno priorità le domande di aiuto che interessano una maggiore superficie come da progetto esecutivo.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno, verificati nel corso dell'istruttoria della domanda di aiuto e posseduti e verificati anche prima della liquidazione del saldo.

Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente ed in nessun caso il punteggio dichiarato può aumentare.

6 Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in 120 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

6.1.1 Modalità di presentazione della domanda di sostegno

La domanda di sostegno, deve essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda di sostegno;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda di sostegno da parte del richiedente **in forma digitale** mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra Carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della Carta servizi che intendono utilizzare.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda di sostegno o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dall'A.d.G. del PSR Marche 2014/2020.

Oltre ai dati identificativi del richiedente, la domanda deve contenere:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante**, di essere a conoscenza dell'obbligo di inalienabilità e di destinazione d'uso degli investimenti oggetto di finanziamento, per un periodo 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili, a decorrere dalla data dell'atto di liquidazione del saldo del contributo; pertanto in tale periodo, i beni oggetto di finanziamento non possono essere ceduti a terzi o distratti dall'uso se non a pena di decadenza pro quota, sulla base del vincolo restante, del contributo percepito (**dichiarazione da inserire nella domanda di sostegno presentata tramite SIAR**);
- b) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante circa il fatto di non aver richiesto altri contributi pubblici per la realizzazione degli investimenti di cui si chiede il sostegno (**dichiarazione da inserire nella domanda di sostegno presentata tramite SIAR**);
- c) **tutte le altre pertinenti dichiarazioni presenti sul SIAR in relazione alla domanda di sostegno del presente bando.**

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande di sostegno

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno sono le ore 13.00 del giorno 28 febbraio 2019. La domanda di sostegno deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando al paragrafo 6.1.3.

E' data facoltà di presentare da parte dello stesso beneficiario piu' domande di sostegno nel caso in cui cambi il bacino idrografico di intervento (inteso come quello del Fiume. Es. Bacino idrografico del Fiume Misa, bacino idrografico del Fiume Foglia, bacino idrografico del Fiume Metauro ecc.).

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande di sostegno presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- le domande di sostegno sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto espressamente delegato, **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo**, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

La domanda di sostegno deve contenere obbligatoriamente, qualora pertinenti in relazione agli investimenti richiesti come sotto specificato, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, i seguenti documenti:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art. 38 del DPR menzionato, con indicazione dei dati amministrativi (numero degli atti autorizzativi richiesti e rilasciati dalle autorità competenti, che sono da indicare, con loro data) con riferimento alle necessarie autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc., per il progetto esecutivo. La dichiarazione è da redigere secondo **l'allegato 1 del presente bando**.

Nel caso siano presenti negli atti autorizzativi rilasciati prescrizioni realizzative che incidono sugli iniziali presentati alle Autorità competenti, gli elaborati tecnico-costruttivi ed economico-finanziari (analisi prezzi, elenco prezzi unitari, computo metrico, quadro economico), riporteranno l'adeguamento a tutte le eventuali prescrizioni impartite.

- b) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile della tenuta della contabilità, anche a fini fiscali, con incarico conferito dal legale rappresentante dell'impresa/soggetto di diritto privato beneficiario del bando**, relativo allo stato in difficoltà o meno dell'impresa e che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere procedure esecutive in corso (**allegato 2 del presente bando**). Nel caso in cui il responsabile della tenuta della contabilità sia un dipendente dell'impresa l'allegato 2 dovrà essere controfirmato, apponendo nell'allegato 2 la locuzione "visto, si conferma" dal revisore dei conti o, in caso di assenza di tale figura, da un tecnico terzo rispetto all'organico dell'impresa, abilitato alle competenze in materia di contabilità, ovvero di contabilità delle imprese agricolo-forestali, secondo le competenze stabilite dalle norme sugli ordini ed i collegi professionali. **L'allegato 2 non è dovuto qualora trattasi di un'impresa che, ai sensi delle norme fiscali, tributarie e di contabilità d'impresa, non detiene, in quanto non deve detenere, un documento contabile di bilancio o equipollente;**
- c) **nel caso di enti pubblici e soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato con Presidente Giunta/Consiglio di Amministrazione/Amministratore unico/Direttore, atto interno di approvazione del progetto esecutivo;**
- d) in caso di contributo richiesto pari o superiore a 25.000 Euro entro il 31.12.2018 e nel caso di contributo richiesto pari o superiore a 5.000 Euro dal 1.1.2019: **dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli** previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.

- e) Il richiedente deve inoltre dichiarare **nella stessa dichiarazione sostitutiva (allegato 3 del presente bando)** di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall’art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.
- f) **progetto esecutivo come sotto descritto con frontespizio/i timbrato/i e sottoscritto/i digitalmente dal libero professionista progettista incaricato, abilitato alle competenze in materia;**
- g) **per l’esecuzione dei lavori, nel caso di investimenti di soggetti di diritto privato, n. 3 preventivi dettagliati di spesa riferiti all’importo totale di quadro economico di progetto esecutivo**, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal minor prezzo) e altri due di raffronto di ditte diverse ed in concorrenza tra loro;
- h) **per l’esecuzione dei servizi tecnici, nel caso di investimenti di soggetti di diritto privato, n. 3 preventivi dettagliati di spesa** (che distinguano tra oneri di progettazione e direzione dei lavori e relativa contabilità con certificazione di regolare esecuzione degli stessi), datati e firmati da chi li ha emessi, di cui uno prescelto (quello dal minor prezzo), e altri due di raffronto, forniti da professionisti abilitati alle competenze in materia diversi ed in concorrenza tra loro;
- i) **se dovuto (superficie detenuta > di 80 ettari) copia dello stralcio del vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente (cfr. paragrafo 1. Definizioni), così come sopra definiti, con il paragrafo del Piano ove sono indicati** la conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, secondo capoverso, del Reg. (UE) m. 1305/13 **(rif. utile per l’eventuale necessaria integrazione del Piano: paragrafo 2 dell’allegato A della DGR n. 1025/2014)**;
- j) se dovuto, Accordo di programma ex art. 15 L. n. 241/1990 (Pubbliche amministrazioni) o Contratto di mandato ovvero gli altri titoli/documenti che attestino la disponibilità dell’area (es. concessione demaniale, contratto di comodato d’uso gratuito ecc.);
- k) contratto di affitto pro quota nel caso di proprietà indivisa. In caso di assenza tale documento lo stesso può essere integrato;
- l) nel caso di richiedenti soggetti all’applicazione del Codice dei contratti pubblici **check list di autovalutazione AGEA** (allegata al presente bando) degli appalti che si intendono porre in essere (**check list “pre gara”, file AUTOVALUTAZIONE_PRE_agg_gara__A_B_C_D_E_vers_2.4**) in relazione all’importo del contributo richiesto, al netto di IVA, che costituirà la base di gara per l’affidamento de lavori.

NB: Nel caso dei **servizi tecnici appaltati** esternamente all’Ente locale o territoriale richiedente andrà prodotta la **check list di autovalutazione AGEA “post gara”** (file **AUTOVALUTAZIONE_POST_agg_Checklist_M_SERVIZI_ARCHITETTURA.pdf**).

Le Società partecipate pubblico-private devono allegare alla domanda di aiuto una nota a firma del legale rappresentante che indichi la scelta dell’applicazione dell’art. 17, comma 6, del d. lgs. 19/08/2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” **allegando documentazione circa il rispetto dei 3 requisiti indicati da tale comma;**

- m) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell’art. 38 del DPR menzionato, a firma del legale rappresentante, sulla recuperabilità o meno, ed in alcun modo, dell’IVA in relazione al proprio regime IVA ed alla base giuridica applicabile, implementando sul SIAR l’**allegato 4 del presente bando;**

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso dell'Amministrazione regionale sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione della struttura regionale presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce, implementando sul SIAR l'**allegato 5 del presente bando**.

1) Progetto esecutivo per ottenere il sostegno per l'esecuzione di investimenti di cui alla lettera a) del paragrafo 5.2 (interventi selvicolturali). Elaborati e contenuti dello stesso, da allegare alla domanda di sostegno mediante inserimento sul SIAR degli elaborati.

Il progetto deve determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i costi da sostenere in modo da identificare ogni elemento progettuale per forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto deve essere corredato della documentazione (elaborati) prevista dagli articoli da 33 a 42 del DPR n. 207/2010 e s.m. e sostituzioni (tutti quelli pertinenti in relazione all'investimento forestale da progettare) e da quella specifica per il settore forestale.

I beneficiari richiedenti soggetti al Codice dei contratti pubblici devono conservare agli atti il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto (art. 43 d.P.R. n. 207/2010) potendolo non allegare alla domanda di sostegno.

Gli elaborati specifici del settore forestale della progettazione esecutiva per i lavori sulle superfici boscate sono i seguenti:

e1) – elaborato selvicolturale che deve anche contenere la descrizione e la quantificazione dei seguenti parametri:

Parametri geotopografici e stazionali	altitudine media di ogni singola area di intervento	Giacitura prevalente (distinta in fondovalle, mezzacosta, cacuminale)	esposizione prevalente	Pendenza media (media delle misurazioni strumentali eseguite nelle aree di saggio da riportare su planimetria)	fascia fitoclimatica a sec. Pavari	Cingolo (sec. Schmid) o associazione vegetale di appartenenza	Tipo forestale regionale (IPLA 2000)
Parametri bioecologici e selvicolturali ante e post intervento	età media	Composizione soprassuolo arboreo	indice di copertura	governo e trattamento del bosco	Struttura (distinta in monoplana, biplana, multiplana)	Sottobosco (post intervento = stima della sua probabile evoluzione post intervento)	Rinnovazione (post intervento = stima della sua probabile evoluzione e post intervento)

Stima del legname	Stima del legname compiuta attraverso i dati complessivi di intervento desunti dalla media delle misurazioni della ripresa eseguite nelle aree di saggio per il/i complesso/i boscato/i di progetto, da relazionare alla/e superficie/i di intervento, poi da sommare nel caso di interventi di progetto su più complessi boscati
Aree di saggio	Almeno un'area di saggio ogni due ettari di superficie boscata interessata dal progetto di forma quadrata di lato venti metri o circolare di raggio dieci metri.

Le aree di saggio, permanentemente segnate sul terreno o sugli alberi vertice o con altri metodi che garantiscano la localizzazione topografica dalla fase di progettazione fino a quella di rendicontazione e controllo in situ e/o in loco dei lavori, devono essere riportate su planimetria e numerate con la stessa numerazione dell'elaborato con i parametri di ciascuna area di saggio.

Nelle aree di saggio dovranno essere rilevati ed elaborati i seguenti parametri:

Numero degli alberi, suddivisi per specie legnosa, <u>ante e post intervento</u>	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Numero degli alberi da tagliare	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Curva di distribuzione dei diametri <u>ante e post intervento</u> , con modulo un centimetro e curva di distribuzione dei diametri come da indicatore 1.3 del criterio 1 dell'MCPFE (0-19 cm, 20-39 cm, 40-60 cm, maggiore di 60 cm)		<i>per ettaro</i>		
Età	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Diametro medio di area basimetrica	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Ripresa	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Rapporto h/d (altezza media/diametro medio) pre e post intervento	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Profondità della chioma, distinta in terzo superiore, metà, più di metà			<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	

Nell'elaborato selvicolturale dovrà essere determinato il valore del legname sulla base del Prezziario ufficiale regionale in materia di OO.PP. nonché le modalità di ripulitura della viabilità di servizio e di sistemazione della ramaglia e degli arbusti derivanti dall'esecuzione degli interventi. Si applicano le prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti.

Nel quadro economico sarà da indicare il valore del legname calcolato come sopra descritto da portare in detrazione al totale di progetto esecutivo. Il quadro economico contiene altresì gli importi dell'IVA per lavori e spese tecniche, distinti, se del caso, tra importi relativi ad IVA recuperabile ed IVA non recuperabile in alcun modo.

Relazioni specialistiche (criterio di selezione A. del paragrafo 5.5.1).

Per la quantificazione dell'estensione della superficie **del fenomeno potenziale o in atto a rischio frana**, coinvolta dal progetto per la quantificazione della superficie a **rischio frana**, coinvolta dal progetto esecutivo (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) occorre produrre una **Relazione geotecnica** contenente lo stralcio cartografico **del PAI vigente nell'area e la cartografia dell'area con la quantificazione della superficie**, redatta da tecnico abilitato alle competenze in materia, superficie **quantificata** basata metodologicamente sul documento *"Linee guida per la zonazione della suscettibilità, della pericolosità e del rischio da frana ai fini della pianificazione territoriale"*, a cura di Robin Fell, Jordi Corominas, Christophe Bonnard, Leonardo Cascini, Eric Leroi, William Z. Savage per conto del JTC-1 Joint Technical Committee on Landslides and Engineered Slopes, reperibile sul sito http://www.associazionegeotecnica.it/sites/default/files/linee_guida_jtc-1_italiano_agi.pdf.

Per la quantificazione dell'estensione della superficie **del fenomeno potenziale o in atto a rischio di esondazione** si applicano le mappe di pericolosità e rischio di alluvione (Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni -Direttiva Alluvioni o Floods Directive – FD- che è stata recepita con D.Lgs. 49/2010), disponibili per le singole UoM reperibili sul sito http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/Mappe_peric.html ovvero sul sito regionale <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Direttiva-alluvioni>. Andrà prodotto il relativo stralcio cartografico con quantificazione della superficie.

Per la quantificazione dell'estensione della superficie **del fenomeno potenziale o in atto a rischio valanghe** si utilizza la cartografia presente sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico/PAI-ex-AdB-Marche-agg-2016/Cartografia> e le corrispondenti eventualmente presenti nei PAI delle altre Autorità di Bacino insistenti nelle Marche. Andrà prodotto il relativo stralcio cartografico con quantificazione della superficie.

La relazione generale del Progetto esecutivo dovrà dettagliare in merito alle modalità di calcolo della/e superfici potenziali o in atto a rischio con riferimento ai documenti sopra citati reperibili su internet. In particolare, per la quantificazione dell'estensione della superficie del fenomeno potenziale o in atto a rischio frana andranno citati i riferimenti relative ai capitoli, paragrafi ed alle parti utilizzate del testo di riferimento indicato ("Linee guida per la zonazione della suscettibilità, della pericolosità e del rischio da frana ai fini della pianificazione territoriale").

Non sono ammissibili spese per la realizzazione, miglioramento, adeguamento, sistemazione della viabilità di servizio forestale, per spalatura/potatura degli alberi rilasciati, per la biotriturazione o l'asportazione del materiale non commerciabile dal letto di caduta. Sono esclusivamente ammissibili in quelle direttamente connesse alle finalità che sono indicate nelle lettera a) del paragrafo 5.2 del presente bando.

e2) - elaborati grafici:

- e2a) corografia con riportate le perimetrazioni/campiture delle eventuali aree naturali protette nazionali o regionali e degli eventuali siti della Rete Natura 2000;
- e2b) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000, con riportata l'area/e di intervento, la localizzazione ed identificazione delle eventuali aree di saggio (nel caso di interventi selvicolturali sui boschi) e dei punti di vista fotografici;
- e2c) planimetria catastale in scala non inferiore a 1:5.000, e comunque della stessa scala della planimetria di cui al punto e2b), con perimetrazione delle aree di intervento con campitura diversa a seconda del tipo di proprietà (demaniale, altra proprietà pubblica, di uso civico, privata), con riportati i numeri di particella e di foglio, i confini di foglio, numeri e confini da riportare in maniera che siano leggibili;
- e2e) documentazione fotografica numerata (con riportati i numeri sulla planimetria e2b) contenente i punti di vista fotografici);
- e3) Piano colturale (nel caso di interventi selvicolturali sui boschi) redatto secondo i Piani colturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13 l.r. n. 6/2005), pubblicati sul sito internet <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste>;
- e4) elaborato catastale comprendente le ditte proprietarie, i Comuni, i fogli e le particelle catastali con distinta su apposita tabella, per ciascuna particella, la superficie totale della particella e l'estensione della superficie, porzione della stessa, interessata dall'intervento;
- e5) gli stralci cartografici e le pertinenti cartografie sopra indicate per la determinazione dell'estensione dei fenomeni potenziali o in atto di frana, esondazione, valanga.

- 2) Il Progetto esecutivo per ottenere il sostegno per l'esecuzione di investimenti di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 5.2 (interventi di sistemazione idraulico-forestale) deve contenere esclusivamente opere da riferire all'utilizzo di soluzioni progettuali che prevedano l'impiego dell'ingegneria naturalistica e/o che afferiscano alla categoria degli "interventi integrati", come definiti dall'art. 7, comma 2 del DL 133/2014 (sblocca Italia)). Elaborati e contenuti dello stesso, da allegare alla domanda di sostegno mediante inserimento sul SIAR degli elaborati;**

PREMESSA

NB:

- 1) spetta al richiedente, anche tramite il progettista, verificare che per la/e opera/e di progetto è necessario o meno il titolo abilitativo urbanistico-edilizio per realizzare l'opera. In caso che si indichi come non necessario, la verifica di quanto dichiarato presso l'Ufficio tecnico comunale verrà svolta, anche per le vie brevi, dalla Struttura decentrata agricoltura provinciale nell'ambito dell'istruttoria;**
- 2) spetta al richiedente, anche tramite il progettista, verificare che per la/e opera/e di progetto sia necessario o meno il nulla osta al vincolo idrogeologico rilasciato dalla P.F. Tutela del territorio provinciale competente per gli eventuali movimenti terra di progetto. In caso che si indichi come non necessario, la verifica di quanto dichiarato verrà svolta presso gli uffici regionali, anche per le vie brevi, dalla Struttura decentrata agricoltura provinciale nell'ambito dell'istruttoria;**
- 3) intervenendo su superfici boscate (area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera g) del d. lgs. n. 42/2004), od in altre aree tutelate per legge dall'art. 142 del d. lgs. n. 42/2004, ai sensi del punto B.40 dell'Allegato B del d.P.R. n. 31/2017, gli interventi, esclusi quelli selvicolturali se autorizzati ai sensi delle Prescrizioni di massima e Polizia forestale regionali, necessitano dell'autorizzazione paesaggistica con procedura semplificata, sempre che gli interventi non ricadano in aree tutelate ai**

sensi degli artt. 136 o 157 del d. lgs. n. 42/2004, per i quali occorre invece l'autorizzazione paesaggistica richiesta e rilasciata con procedura ordinaria.

Riferimento utile per la progettazione:

<http://foreste.regione.puglia.it/documents/97674/185230/Linee+guida+e+criteri+per+la+progettazione+delle+opere+di+ingegneria+naturalistica/e35f007d-2ce5-4263-b3ca-ffb0126498bf;jsessionid=441C9EA3B9799E02CCECF75E13A3CB81?version=1.0>

Riferimento per la redazione del progetto esecutivo:

1) d.P.R. n. 207/2010 e s.m. e sostituzioni, artt. da 33 a 43. In particolare l'art. 33 elenca i seguenti elaborati costituenti il progetto esecutivo, elaborati dettagliati dall'art. 34 al 43:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche /o cartografie con stime della superficie, come sotto indicato, redatte da tecnici abilitati alle competenze in materia. **(criterio di selezione A. del paragrafo 5.5.1)**

Per la quantificazione dell'estensione della superficie **del fenomeno potenziale o in atto a rischio frana**, coinvolta dal progetto Per la quantificazione dell'estensione della superficie a **rischio frana**, coinvolta dal progetto esecutivo (ampiezza del fenomeno potenziale od in atto) occorre produrre una **Relazione geotecnica** contenente lo stralcio cartografico **del PAI vigente nell'area e la cartografia dell'area con la quantificazione della superficie**, redatta da tecnico abilitato alle competenze in materia, superficie **quantificata** basata metodologicamente sul documento "*Linee guida per la zonazione della suscettibilità, della pericolosità e del rischio da frana ai fini della pianificazione territoriale*", a cura di Robin Fell, Jordi Corominas, Christophe Bonnard, Leonardo Cascini, Eric Leroi, William Z. Savage per conto del JTC-1 Joint Technical Committee on Landslides and Engineered Slopes, reperibile sul sito http://www.associazionegeotecnica.it/sites/default/files/linee_guida_jtc-1_italiano_agi.pdf.

Per la quantificazione dell'estensione della superficie **del fenomeno potenziale o in atto a rischio di esondazione** si applicano le mappe di pericolosità e rischio di alluvione (Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni -Direttiva Alluvioni o Floods Directive – FD= che è stata recepita con D.Lgs. 49/2010), disponibili per le singole UoM reperibili sul sito http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/Mappe_peric.html ovvero sul sito regionale <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Direttiva-alluvioni>. Andrà prodotto il relativo stralcio cartografico con quantificazione della superficie.

Per la quantificazione dell'estensione della superficie **del fenomeno potenziale o in atto a rischio valanghe** si utilizza la cartografia presente sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Paesaggio-Territorio-Urbanistica-Genio-Civile/Piano-assetto-idrogeologico/PAI-ex-AdB-Marche-agg-2016/Cartografia> e le corrispondenti eventualmente presenti nei PAI delle altre Autorità di Bacino insistenti nelle Marche. Andrà prodotto il relativo stralcio cartografico con quantificazione della superficie.

La relazione generale del Progetto esecutivo dovrà dettagliare in merito alle modalità di calcolo della/e superfici potenziali o in atto a rischio con riferimento ai documenti sopra citati reperibili su internet. In particolare, per la quantificazione dell'estensione della superficie del fenomeno potenziale o in atto a rischio frana andranno citati i riferimenti relative ai capitoli, paragrafi ed alle parti utilizzate del testo di riferimento indicato ("Linee guida per la zonazione della suscettibilità, della pericolosità e del rischio da frana ai fini della pianificazione territoriale").

- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e delle opere sistematorie e/o regimatorie. Per quel che riguarda le strutture e gli impianti, gli elaborati grafico/costruttivi minimi necessari sono riportati, qualora pertinenti all'opera progettata, all'art. 37, commi 6, 7, 8 e 9 del d.P.R. n. 207/2010. I medesimi elaborati devono essere

prodotti anche **in formato di file CAD editabile. In assenza, tale file puo' e deve essere obbligatoriamente integrato;**

- d) oltre agli elaborati grafici di progetto di cui alla precedente lettera c), nel caso di interventi di progetto che prevedono la tipologia di intervento di cui alla lettera c) del paragrafo 5.2, planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 con riportata la lunghezza di progetto del tratto di viabilità di servizio forestale che attraversa altri usi del suolo diversi dal bosco che deve essere minore o uguale alla lunghezza (da riportare) del tratto di viabilità di servizio forestale che, proseguendo, attraversa e si sviluppa all'interno del bosco;
- e) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- f) piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti, e degli impianti;
- g) eventuale piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera. (Allegato X del d. lgs. n. 81/2003 e s.m. (il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 207/2010 sopra richiamato è necessario solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile dell'opera di sistemazione idraulico-forestale). Con riferimento alla tipologia delle opere di progetto, nel caso si ritenga che non occorra, la relazione generale conterrà uno specifico paragrafo sull'argomento "sicurezza" contenente le motivazioni della sua assenza, ovvero i documenti sulla sicurezza comunque necessari (es. Piano di sicurezza predisposto dalla ditta affidataria prima della consegna e dell'avvio dei lavori);
- h) computo metrico estimativo (redatto in base al Prezzario ufficiale regionale delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici>, vigente al momento della sottoscrizione del progetto) e quadro economico. Il computo metrico estimativo datato, timbrato e firmato (è possibile firmarlo anche in formato digitale non modificabile), **a pena di inammissibilità**, va presentato sul SIAR. Contestualmente deve essere prodotto anche il medesimo elaborato in formato di **foglio elettronico editabile. In assenza, tale file puo' e deve essere obbligatoriamente integrato;**
- i) cronoprogramma;
- j) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi prezzi, secondo le indicazioni del Prezzario ufficiale regionale in materia di OO.PP.;
- k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto (solo nel caso di enti pubblici. Gli stessi possono anche non allegare questi elaborati al progetto caricato sul SIAR, ma devono predisporli e conservarli agli atti dell'ente quale parte integrante del progetto esecutivo);
- l) eventuale piano particellare di esproprio/verbale di occupazione temporanea/accordo bonario ecc.

In particolare il computo metrico estimativo dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere **timbrato e firmato dal tecnico progettista e vistato, con sua firma, dal legale rappresentante del beneficiario richiedente.**

Per le eventuali opere non previste dal Prezzario ufficiale regionale delle OO.PP. dovrà essere predisposta specifica analisi dei prezzi, conforme allo stesso Prezzario.

Gli elaborati progettuali debbono essere datati, timbrati e firmati (è possibile firmarlo anche in formato digitale non modificabile), dal tecnico progettista e debbono riportare il visto di approvazione del progetto da parte della Commissione edilizia comunale nei casi previsti a seguito della verifica di cui alla Premessa del presente paragrafo.

Non sono ammissibili investimenti per manutenzioni di ogni tipo su opere di sistemazione idraulico forestale esistenti e per mezzi, macchine, veicoli ed attrezzature per il lavoro manuale.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa, delega, variazioni e modalità di comunicazione.

Errori sanabili o palesi:

“Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L’autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma”⁽³⁾

Si considera quindi errore palese quello rilevabile dall’Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancanza o l’errata indicazione degli investimenti oggetto della domanda di sostegno;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l’ammissibilità;
- la mancanza o l’errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può MAI determinare l’aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Delega, variazioni, integrazioni e modalità di comunicazione.

3

(art. 4 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014) Il regolamento prevede inoltre “Qualora l’autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi.

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere alla competente Struttura Decentrata agricoltura provinciale una specifica nota, sottoscritta nei modi sotto indicati, contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega;
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica.

La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata di documento di identità del medesimo **ai sensi dell'art. 38, comma 3bis del DPR n. 445/2000, con le modalità previste dallo stesso articolo.**

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori le eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata (4).

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire; in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC⁵.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame e l'inammissibilità della medesima.

Le integrazioni vanno presentate tramite SIAR.

⁴ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragr...7.1. del presente bando.

⁵ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I **controlli amministrativi** sulla totalità delle domande di sostegno sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altre misure del PSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi **che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

1. imputabile ad un'operazione finanziata dal bando;
2. pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
3. congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
4. necessaria per attuare l'azione o il programma/progetto di investimento oggetto della sovvenzione;
5. ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di sostegno.

I controlli riguardano in particolare:

1. **la verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti.**

La congruità e ragionevolezza dei costi, si valuta in base a:

a) computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici o le analisi dei prezzi condotte sempre con riferimento alle indicazioni del medesimo **Prezzario vigente al momento della sottoscrizione del progetto esecutivo da parte del progettista incaricato su cui si chiederanno i minimo 3 preventivi per l'esecuzione dei lavori.**

b) confronto fra gli almeno tre preventivi di spesa rilasciati dalle ditte fornitrici dei beni mobili e/o, nel caso di investimenti relativi a beni immobili, dalle imprese esecutrici di lavori e dei liberi professionisti prestatori dei servizi tecnici interpellati, diversi ed in concorrenza tra loro, di cui è prescelto quello dal minor prezzo.

Visite aziendali

E' data facoltà all'istruttore di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli investimenti proposti;

- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le altre situazioni aziendali (altre strutture e/o mezzi, macchine ed attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5.1 e 5.5.2 documentati dai beneficiari.

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda, o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato nella domanda di sostegno, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM⁶, cfr. successivo paragrafo 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro **dieci giorni** dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al CCM, attraverso la presentazione di memorie scritte.

Le istanze vanno indirizzate al CCM.

Esse saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

⁶ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione,
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale della sottomisura predispone la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste negli avvisi pubblici, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria, fino alla copertura delle risorse attribuite.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento della sottomisura.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato nel sito istituzionale www.norme.marche.it e, ai sensi delle DGR n. 573/16 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima risultino ammessi, ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale della sottomisura 8.3, azione 2.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

7 Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali.

7.1 Variazione progettuale

Il beneficiario può presentare **non più di due richieste di variante** al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per cambio di beneficiario, **che deve essere oggetto di separata richiesta.**

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, purché NON siano tali da inficiare la finanziabilità stessa:

- 1) modifiche tecniche sostanziali degli investimenti approvati, modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione dell'investimento sia per beni immobili che mobili;
- 2) modifiche della tipologia degli investimenti approvati;
- 3) cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- 4) cambio del beneficiario inteso come cambio di CUAA che può avvenire a condizione che:
 - che il subentro non modifichi le condizioni che hanno originato la concessione del sostegno, ivi compreso il punteggio;
 - che il subentrante si impegni a realizzare gli investimenti in luogo del cedente e a rispettare tutte le condizioni e gli impegni riportati nel nulla osta di concessione per la erogazione del sostegno, ivi compresi quelli previsti per il periodo vincolativo successivo all'ultimazione del progetto;
 - in tutti i casi di subentro è possibile riconoscere il sostegno solo qualora il subentrante sia in grado di dimostrare di aver sostenuto l'onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici), fatta eccezione per i casi di forza maggiore per decesso o inabilità di lunga durata del beneficiario per i quali è consentita, rispettivamente, all'erede legittimo e al subentrante la presentazione della documentazione giustificativa della spesa e dei pagamenti ancorché intestati al "de cuius" o al cedente inabile.
 - subentro in presenza di anticipazione erogata a favore del cedente alla stipula di appendice di subentro della polizza fidejussoria.

7.1.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR all'indirizzo: <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>**. Le domande presentate con diversa modalità **non** potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante (comprendente gli adeguamenti realizzati e non comunicati) fino a 60 giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate, ma eseguite in maniera difforme, corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al progetto esecutivo finanziato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato in corrispondente diminuzione.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della

Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità⁷⁾

7.1.2 Documentazione da allegare alla variante

Alla domanda di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- a) relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche dell'investimento e del progetto esecutivo inizialmente approvato. La relazione sarà sottoscritta dal progettista o dal direttore dei lavori incaricati, salvo cause di forza maggiore che determinino il doversi avvalere di altro professionista abilitato. Nella relazione è da indicare se, sentite le Autorità competenti che hanno autorizzato il progetto esecutivo presentato quale allegato alla domanda di sostegno, occorrono ovvero non occorrono eventuali atti autorizzativi necessari per la variante di progetto;
- b) nel caso di opere edili apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante, come previsto dal sistema SIAR;
- c) **nel caso di investimenti per cui, sentite in merito le Autorità competenti che autorizzarono il progetto, occorrono ulteriori atti autorizzativi della variante, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, **con indicazione dei dati amministrativi (eventuale numero dell'atto autorizzativo richiesto e rilasciato dall'autorità competente, sua data ed eventuale protocollo) con l'elenco degli eventuali atti autorizzativi necessari per la variante al progetto** (autorizzazioni, concessioni, SCIA e similari, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, ecc.). La dichiarazione deve altresì indicare l'Autorità competente che li ha emessi (da implementare su SIAR mediante la compilazione **dell'allegato 1** del presente bando così come previsto alla lettera a) del paragrafo 6.1.3).

7.1.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale **di 45 giorni** dal ricevimento delle domande di variante ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa della variante del progetto e la sua compatibilità con il bando di attuazione della sottomisura, soprattutto in riferimento alle seguenti condizioni:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato inferiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

⁷ **Ritiro di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento e altre dichiarazioni** 1. Una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Uno Stato membro che si avvale delle possibilità previste all'articolo 21, paragrafo 3, può disporre che la comunicazione alla banca dati informatizzata degli animali di un animale che non si trova più nell'azienda possa sostituire il ritiro scritto. 2. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al paragrafo 1 o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. 3. I ritiri di cui al paragrafo 1 riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Nel secondo e nel terzo caso di parziale o totale inammissibilità la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM della sottomisura 8.3, azione 2.

Il Dirigente responsabile dell'attuazione della sottomisura 8.3, azione 2, adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.2 Adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi **“adeguamenti tecnici”**, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di SCIA, CIL e CILA;
2. Le soluzioni tecniche migliorative per investimenti proposti nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato;
3. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Le **“modifiche progettuali non sostanziali”** sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere di essere presentate alle autorità competenti.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria i seguenti cambiamenti:

- A. modifica del/i materiale/i;
- B. quantitativi dei materiali impiegati.

Per gli ADEGUAMENTI TECNICI non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto esecutivo prima della domanda di pagamento finale.

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.3 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

7.3.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata esclusivamente attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Deve essere presentata tramite SIAR la seguente documentazione:

a) garanzia fidejussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa equivalente al 100% dell'importo anticipato, utilizzando le procedure e la modulistica AGEA, ovvero, per gli enti pubblici, garanzia sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.

La modulistica, sia per gli enti pubblici che per i soggetti di diritto privato, relativa alla fidejussione predisposta secondo il modello fornito dall'OP AGEA, è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale dell'aiuto o comunque sino a quando stabilito dall'OP AGEA; viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.3.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro **30** giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

Nel caso di decadenza o revoca del sostegno il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.4 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

E' possibile presentare richieste di liquidazione dell'aiuto corrispondenti agli investimenti parzialmente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere **richiesto massimo due volte**. **Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di anticipazione il SAL può essere richiesto una sola volta**.

Il SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e per la sua presentazione non necessita la presentazione di polizza o garanzia fidejussoria.

E' possibile erogare acconti fino a 80% dell'importo del sostegno totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo del 50%, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al 30% del sostegno concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra il 30% e l'80% del sostegno concesso.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento del/i SAL, con i relativi allegati, deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di sostegno dall'Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020.

La domanda di pagamento deve contenere la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

1. **Stato di avanzamento analitico dei lavori**, completo dei codici di riferimento delle voci di spesa, redatto in base al Prezzario ufficiale regionale delle opere pubbliche della Regione Marche vigente al momento della domanda di sostegno (da allegare);

2. **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (art. 46 e 47 DPR 445/2000 con copia documento di identità), del Direttore dei lavori relativa alla computazione dei lavori del SAL, concernente la domanda di contributo, ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. **(come da allegato 6 del presente bando)**;
3. **computo metrico consuntivo di SAL**, contenente idoneo prospetto di confronto con quello preventivo. Le due sezioni, suddivise nelle colonne del caso, devono tenere conto del ribasso di gara o del preventivo aggiudicatario e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che andranno evidenziati e contabilizzati (da allegare). Nel caso di secondo SAL tale computo metrico conterrà 3 sezioni, suddivise nelle colonne del caso, di cui la prima relativa al computo metrico approvato della domanda di sostegno, la seconda relativa al computo metrico consuntivo del primo SAL ed il computo metrico del secondo SAL, che tengano conto dei ribassi di gara o del preventivo aggiudicatario e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che andranno evidenziati e contabilizzati;
4. **fatture (da allegare)**. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa.
5. **Copia dei documenti contabili dei pagamenti effettuati** mediante il conto corrente dedicato **(da allegare)**:
 - Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
 - Assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento delle opere rendicontate. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile"⁸;
 - Carta di credito e/o Bancomat. Per tale modalità di pagamento occorre produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il

⁸ Gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile" se il loro importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00. Rileva quindi l'importo complessivo, non del singolo assegno ma di tutti gli assegni emessi nell'arco di sette giorni (o comunque con modalità tali da far nascere il sospetto di un tentativo di elusione della norma). Quindi se il pagamento avviene mediante più assegni circolari, il cui importo complessivo è pari o superiore ad € 1.000,00, devono essere "non trasferibili", anche se di importo singolarmente inferiore ad € 1.000,00.

Qualora siano richiesti moduli di assegni in forma libera, dietro una specifica richiesta scritta da parte del soggetto interessato alla banca o pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo per ciascun modulo richiesto in forma libera, tali assegni potranno essere girati solo se il loro importo è inferiore ad € 1.000,00. E' necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario: sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non possono essere privi della clausola di non trasferibilità); sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall'importo). **Commento riassuntivo delle nuove disposizioni stabilite con il testo legislativo sotto indicato a partire dal 31.1.2012** (D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1) (2). Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.)

pagamento. In caso di Carta di credito fa fede il giorno di utilizzo e non di accredito sul conto corrente. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **45** giorni dal ricevimento delle domande a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico incaricato della Direzione dei lavori, se dovuta.
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

Il computo metrico consuntivo degli investimenti, in quanto asseverato timbrato e sottoscritto dal direttore dei lavori, sarà oggetto di verifica puntuale solo qualora emergano evidenti difformità:

- a) del progetto autorizzato rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo;
- b) della descrizione presente nei giustificativi di spesa rispetto al realizzato accertabile visivamente in fase di sopralluogo.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuati i controlli in loco a campione di competenza della struttura regionale competente in materia di controlli ed audit relativi ai fondi comunitari.

7.5 Domanda di pagamento di saldo

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> **entro e non oltre 24 mesi dalla data della comunicazione di finanziabilità, ferma restando l'eventuale proroga di max 6 mesi richiesta e concessa (vedi paragrafo 7.5.3).**

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda di pagamento deve contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario ed allegare i seguenti documenti da presentare tramite SIAR:

1. **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, che gli investimenti realizzati per servizi ed opere non hanno usufruito di altri contributi pubblici (**da implementare sulla domanda di pagamento sul SIAR**);
2. **nel caso di lavori afferenti ad investimenti che hanno necessitato di autorizzazioni in materia urbanistico-edilizia**, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, contenenti gli estremi delle comunicazioni al Comune dell'inizio e della fine dei lavori (**come da allegato 7 del presente bando**).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale ovvero condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione, qualora pertinente in relazione agli investimenti della domanda di sostegno ammessa a contributo, da presentare tramite SIAR:

- a) **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto finanziato con la Misura 8, sottomisura 8.3, azione 2, del PSR Marche 2014/20 ed ove si dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme cogenti e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite dalle Autorità competenti (vincoli idrogeologici, urbanistico-edilizi, ambientali e paesaggistici e relative autorizzazioni con eventuali prescrizioni esecutive), redatta secondo lo schema predisposto dall'A.d.G. (**come da allegato 8 del presente bando**);
- b) **nel caso di Enti pubblici/Stazioni appaltanti/Amministrazioni aggiudicatrici, check list AGEA di autovalutazione dell'appalto lavori posto in essere, file AUTOVALUTAZIONE_POST_agg_gara_A_B_C_D_E_Q_vers_2.4;**
- c) **Stato finale dei lavori analitico completo** dei codici di riferimento delle voci di spesa di progetto dell'investimento ammesso al sostegno. Lo Stato finale dei lavori dovrà essere distinto per categoria di opera e dovrà essere timbrato e firmato dal Direttore dei lavori (**da allegare**);
- d) **disegni progettuali**, rispondenti alle caratteristiche di cui al paragrafo 6.1.3, qualora siano intervenute varianti debitamente approvate dagli enti competenti qualora soggette al rilascio di varianti dei titoli abilitativi inizialmente rilasciati (**da allegare**);
- e) **computo metrico consuntivo**, contenente idoneo prospetto di confronto con quello preventivo e degli eventuali SAL presentati e liquidati, redatto con le modalità indicate per i SAL nel paragrafo 7.4.1, punto 3. (**da allegare**);
- f) **fatture (da allegare)**. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dalla sottomisura di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa;
- g) Copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta del registro con evidenziazione delle fatture rendicontate (**da allegare**);
- h) **documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili** successivamente alla loro realizzazione (es. drenaggi ecc.) - **da allegare**;
- i) copia delle **contabili dei pagamenti effettuati**. Per le modalità di pagamento ammesse cfr. paragrafo 7.4.1. punto 5 del presente bando - **da allegare**;

7.5.2 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

- l'effettuazione di un sopralluogo inteso a verificare visualmente in situ:
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti, ammessi al sostegno e rendicontati;
 - il rispetto delle prescrizioni e dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma d'investimento;

- la verifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio ricalcolato superiore a quello attribuito all'ultimo beneficiario collocatosi in posizione utile in graduatoria per il finanziamento;
- che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

Economie di spesa

Per Economie di spesa si intendono le variazioni di spesa in diminuzione a fronte di acquisto e/o realizzazione del medesimo investimento ammesso al sostegno. Le economie di spesa non necessitano di alcuna comunicazione preventiva. Per tale fattispecie non si applicano le riduzioni previste.

Parziale esecuzione dei lavori

In caso di parziale realizzazione dell'iniziativa progettuale approvata, dovrà essere verificata la funzionalità dei lavori e delle opere realizzate.

Qualora sia riscontrato che i lavori eseguiti non costituiscano un lotto funzionale sarà pronunciata la decadenza del lotto in questione.

Nel caso in cui sia riconosciuta la funzionalità di una porzione di investimento, fatte salve le ulteriori verifiche rispetto alle condizioni di ammissibilità, è possibile procedere al riconoscimento ed all'ammissibilità delle spese effettivamente sostenute di tale porzione di investimento.

Saranno infine effettuate eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati.

Nel caso in cui l'iniziativa sia stata realizzata nella sua totalità, ma la spesa rendicontata e riconosciuta ammissibile risulti inferiore al contributo da erogare, le somme non impiegate costituiranno economie.

Il costo della progettazione è riconosciuto per intero, mentre il costo della direzione dei lavori è diminuito in proporzione all'importo degli eventuali minori investimenti e lavori eseguiti e, quindi, diretti, contabilizzati e collaudati.

Le verifiche vengono svolte entro **75** giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

7.5.3 Domande di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori.

Il termine per l'ultimazione dei lavori e/o dell'acquisizione delle forniture oggetto della domanda di sostegno e per la relativa rendicontazione è fissato in **24 mesi** dalla data di comunicazione di finanziabilità.

Fatte salve eventuali cause di forza maggiore, è possibile richiedere **una** sola proroga della durata massima di **6 mesi**.

I documenti da allegare e da presentare tramite SIAR sono i seguenti:

1. relazione dal quale risulti:
 - i motivi che hanno determinato il ritardo ;
 - le misure che il beneficiario del sostegno intende adottare per concludere l'investimento nei tempi di proroga richiesti;
 - il nuovo cronoprogramma degli interventi;
2. Appendice di polizza fidejussoria (nel caso di anticipo erogato) con la nuova scadenza di ultimazione degli investimenti, secondo quanto previsto da AGEA.

7.6 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. garantire la destinazione d'uso degli investimenti realizzati per un periodo di 10 anni per gli investimenti immobili e 5 anni per quelli mobili a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (Decreto del Dirigente) ⁹.
2. garantire il rispetto di quanto previsto ai sensi dell'art.71 del Regolamento UE 1303/2013. Al fine di individuare la decorrenza dell'obbligo, si fa riferimento alla data dell'atto del provvedimento dell'A.d.G di autorizzazione al pagamento del saldo finale ¹⁰.
3. Realizzare gli investimenti e presentare la rendicontazione entro 24 mesi dalla data di comunicazione di finanziabilità, ferma restando l'eventuale unica proroga richiesta e concessa (cfr. paragrafo 7.5.3);
4. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
5. consentire l'accesso alle aree ed alle sedi aziendali del beneficiario ed un'agevole consultazione di tutta la documentazione da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
6. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero le sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme regionali, nazionali e comunitarie;
7. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (cfr. paragrafo 7.6.1.)

9

PERIODO DI NON ALIENABILITÀ E VINCOLI DI DESTINAZIONE. L'ART. 71 DEL REG. (UE) N. 1303/2013 "STABILITÀ DELLE OPERAZIONI" DISPONE CHE " 1. NEL CASO DI UN'OPERAZIONE CHE COMPORTE INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE O INVESTIMENTI PRODUTTIVI, IL CONTRIBUTO FORNITO DAI FONDI SIE È RIMBORSATO LADDOVE, ENTRO CINQUE ANNI DAL PAGAMENTO FINALE AL BENEFICIARIO O ENTRO IL TERMINE STABILITO NELLA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO, OVE APPLICABILE, SI VERIFICHI QUANTO SEGUE: A) CESSAZIONE O RILOCALIZZAZIONE DI UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AL DI FUORI DELL'AREA DEL PROGRAMMA; B) CAMBIO DI PROPRIETÀ DI UN'INFRASTRUTTURA CHE PROCURI UN VANTAGGIO INDEBITO A UN'IMPRESA O A UN ENTE PUBBLICO; C) UNA MODIFICA SOSTANZIALE CHE ALTERI LA NATURA, GLI OBIETTIVI O LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, CON IL RISULTATO DI COMPROMETTERNE GLI OBIETTIVI ORIGINARI.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (p.e. maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per la localizzazione in zona svantaggiata).

¹⁰ Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto.

GLI IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE SONO RECUPERATI DALLO STATO MEMBRO IN PROPORZIONE AL PERIODO PER IL QUALE I REQUISITI NON SONO STATI SODDISFATTI.

7.6.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

I beneficiari degli investimenti cofinanziati ai sensi del presente bando sono tenuti a rispettare i seguenti obblighi informativi, a pena di decadenza e revoca del contributo accordato, con eventuale recupero di somme già corrisposte:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

- 1) per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000,00 € a collocare almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico. Per operazioni il cui sostegno pubblico superi l'importo 50.000,00 € euro, apposizione, in luogo ben visibile al pubblico, di una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione Europea, dallo stato italiano e dalla Regione Marche;
- 2) per gli investimenti per le quali il sostegno pubblico complessivo supera i 500.000,00 €, esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione;
- 3) per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone, per gli investimenti finanziati, una targa informativa permanente (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione il cui sostegno supera i 500.000,00 euro.

La suddetta cartellonistica oltre a riportare le informazioni sul progetto (nome, obiettivo dell'operazione e descrizione) che non debbono occupare più del 25% dello spazio del cartellone o della targa, debbono riportare altresì: l'emblema dell'Unione, dello Stato Italiano e della Regione Marche. Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità di cui al presente articolo per un periodo di cinque anni successivi alla domanda di pagamento.

Materiale utile circa le caratteristiche delle informazioni e della pubblicità obbligatoria è presente nei siti: http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Beneficiari#3380_Linee-guida e <http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Comunicazione/Campagna-di-comunicazione#Creatività-e-loghi>.

7.7. Controlli, riduzioni, esclusioni e relative sanzioni.

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo (11) si applicano le riduzioni e le esclusioni disciplinate con D.G.R. n.1122/2017 e s.m.i. "PSR 2014-2020. Misure a investimento. MIPAF Disposizioni applicative

¹¹ Articolo 63

Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

1 I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

in attuazione del Decreto ministeriale del 25 gennaio 2017. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

Per le sanzioni, riduzioni ed esclusioni relative al non rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento delle disposizioni in materia di appalto e contratti pubblici si applicheranno le disposizioni nazionali, di AGEA e regionali di riferimento.

7.8 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può presentare al CCM memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i 20 giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo di liquidazione, il beneficiario può presentare:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.9 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹²

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Deliberazione Assemblea Legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere/saranno comunicati ad AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017) .

¹² D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari in qualità di Autorità di Gestione del PSR Marche 2014/2020 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.